

**Decreto federale
concernente la partecipazione finanziaria
della Confederazione alla rimozione dei danni causati
dal maltempo del 1987**

del 18 marzo 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31^{bis} capoverso 3 lettere b e c e 36^{ter} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1987¹⁾,
decreta:

Sezione 1: Contributi ai costi di riparazione delle strade

Art. 1 Principio

La Confederazione partecipa finanziariamente alla riparazione dei danni alle strade aperte al traffico dei veicoli a motore, verificatisi tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1987 in seguito all'eccezionale maltempo.

Art. 2 Contributi della Confederazione

I contributi finanziari della Confederazione al ripristino delle strade ammontano a:

- a. 100 per cento dei costi per le strade nazionali;
- b. 100 per cento dei costi per le strade principali (secondo l'appendice 1 dell'ordinanza dell'8 aprile 1987²⁾ sulle strade principali);
- c. 100 per cento dei costi per la strada del San Gottardo nei Cantoni Uri e Ticino e per quella della Novena nei Cantoni Vallese e Ticino;
- d. 75 per cento dei costi per le altre strade aperte al traffico dei veicoli a motore.

Art. 3 Finanziamento

I contributi della Confederazione definiti agli articoli 1 e 2 sono finanziati conformemente all'articolo 3 della legge federale del 22 marzo 1985³⁾ concernente i dazi sui carburanti.

¹⁾ FF 1988 I 153

²⁾ RS 725.116.23

³⁾ RS 725.116.2

Sezione 2: Contributi ai costi residui di sei Cantoni

Art. 4 Principio

¹ La Confederazione si assume i costi residui dei danni arrecati tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1987 ai Cantoni di Berna, Uri, Svitto, Grigioni, Ticino e Vallese, nonché alle collettività di diritto pubblico di questi Cantoni.

² L'Assemblea federale stabilisce l'ammontare dei contributi mediante decreto federale semplice.

Art. 5 Definizione dei costi residui

I costi residui corrispondono ai costi non coperti causati dal ripristino di edifici, impianti e colture, dopo deduzione:

- a. di tutti gli aiuti finanziari e indennizzi della Confederazione;
- b. di una partecipazione adeguata del Cantone;
- c. di tutte le prestazioni fornite dalle assicurazioni;
- d. degli altri contributi di terzi.

Art. 6 Modo di calcolo

I contributi della Confederazione ai costi residui vengono calcolati in base alle dichiarazioni dei Cantoni. Fanno stato i dati a fine novembre 1987.

Art. 7 Pagamento

I contributi della Confederazione vengono corrisposti con un versamento unico e per tutti i costi residui.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 8 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso entra in vigore il 1° agosto 1988. Il Consiglio federale lo abrogherà allorché tutti i contributi saranno stati versati.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1988

Il presidente: Masoni

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 18 marzo 1988

Il presidente: Reichling

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 marzo 1988¹⁾

Termine di referendum: 27 giugno 1988

1749

Decreto federale concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo del 1987 del 18 marzo 1988

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.03.1988
Date	
Data	
Seite	1199-1201
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 641

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.